



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione **FEDIR** (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale



Prot. 37

Roma, 4 Febbraio 2019

al Segretario Generale dell'Anci
segreteriagenerale@anci.it

al Direttore dell'Upi
upi@messaggipec.it

P.C. Al Sottosegretario agli affari interni e territoriali
Dott. Carlo Sibia
segreteria.sibia@interno.it
dait.prot@pec.interno.it

Capo Dipartimento agli affari interni e territoriali
Prof. Elisabetta Belgiorno
elisabetta.belgiorno@interno.it

Responsabile alla gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali
Prof. Roberta Preziotti
roberta.preziotti@vigilfuoco.it
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

LORO SEDI

Oggetto: Grave carenza dei segretari comunali – proposte operative

Dopo anni e anni di segnalazioni e di allarmate richieste della categoria per bandire nuovi concorsi per segretari comunali e provinciali e i corsi di formazione per l'avanzamento in carriera, codeste Associazioni hanno finalmente acquisito la consapevolezza della grave carenza di segretari comunali. Lo dimostrano anche i recenti comunicati e le proteste dei sindaci abruzzesi che, nell'impossibilità di nominare i segretari comunali, non riescono a gestire nemmeno l'ordinaria amministrazione degli enti locali e ipotizzano soluzioni a dir poco fantasiose.

Riteniamo doveroso precisare che la situazione attuale non è assolutamente sopravvenuta né imprevista o imprevedibile, ma una logica conseguenza della deliberata scelta di lasciar trascorrere 10 anni dall'ultimo concorso e ben 7 anni per ultimare la relativa procedura.

Dobbiamo purtroppo constatare che le prospettive per il nuovo concorso Coa VI non sembrano migliori, posto che sono stati necessari dieci mesi dall'emanazione del decreto di autorizzazione a bandire per addivenire al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione!



Se pertanto è stata la colpevole inerzia dell'Amministrazione centrale ad ingenerare una tale carenza di segretari comunali e provinciali, la soluzione non può essere "alternativa e immediatamente percorribile", ma deve essere trovata con gli ordinari strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali.


Per tale ragione abbiamo già trasmesso ai Ministeri competenti una serie di proposte, articolate in 10 misure concrete ed operative, allegate alla presente, che in modo serio e ragionato consentono di dare le prime serie risposte ai problemi che affliggono gli enti locali, garantendo flessibilità ed efficienza al sistema.

Da ultimo dobbiamo rimarcare che tutelare e salvaguardare la professionalità dei segretari dovrebbe essere precipuo interesse del sistema delle autonomie che, a causa di "nomine onorarie" o altri incarichi sui generis sarebbero destinate irrimediabilmente ad un caos amministrativo nefasto per le stesse amministrazioni e per la politica che le governa. Non è possibile prescindere da una classe dirigente qualificata, formata e specializzata per supportare e tutelare Sindaci e Presidenti credibili e animati dal desiderio di operare per il bene della collettività.

Auspichiamo quindi che le proposte formulate possano essere tempestivamente condivise e messe in atto e ribadiamo la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione, qualora ritenuta utile.

Distinti saluti

II SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR
Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina



II SEGRETARIO GENERALE
FEDIRETS SEZ. FEDIR
Elisa Petrone



ALLEGATO:

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CARENZA DI SEGRETARI COMUNALI IN ALCUNE REGIONI

Misura n.1	Intervento normativo proposto
Potenziamento posti messi a concorso	All'art.13 del DPR 465/1997 è inserito dopo il comma 3 il seguente comma 3 bis: <i>"Per fronteggiare la grave carenza di segretari comunali rilevata nelle sezioni regionali dell'Albo dei Segretari comunali e provinciale, il</i>



	<p>Ministro dell'Interno , con apposita direttiva da emanare entro il, determina il numero aggiuntivo dei segretari comunali da iscrivere nella fascia iniziale dell'albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei borsisti da ammettere al corso-concorso bandito con decreto prot.n. 13722 del 18 dicembre 2018 del Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e quello ulteriore per il quale sarà bandito ulteriore corso-concorso .</p>
Relazione	<p>È urgente fronteggiare la carenza di segretari comunali che in alcune regioni d'Italia sta mettendo in crisi il funzionamento di un sistema che ha visto trascorrere nove anni dall'ultimo concorso di accesso alla carriera. Dal momento che le modalità di reclutamento in vigore richiedono un tempo relativamente lungo dalla data di avvio all'effettiva iscrizione all'Albo, occorre una adeguata programmazione triennale, come richiesto dalle vigenti norme in tema di assunzione del personale pubblico, che tenga conto delle effettive esigenze, da determinarsi sulla base del numero di sedi prive di segretario titolare, e delle cessazioni prevedibili nel triennio, sulla base dei presunti pensionamenti nel triennio</p>

Misura n.2	Intervento normativo proposto
<p>Incentivare l'assunzione in servizio degli iscritti all'albo a pena di decadenza</p>	<p>All'art.13 del DPR 465/1997 è inserito dopo il comma 10 il seguente comma 11: <i>"11.La mancata assunzione in servizio entro i tre anni dall'iscrizione all'albo comporta la decadenza dello stesso. In sede di prima applicazione la decadenza degli iscritti all'albo è disposta previa comunicazione di avvio del procedimento da parte della sezione regionale dell'albo e assegnazione di un termine massimo di sei mesi decorso il quale viene adottato il decreto di decadenza "</i></p>
Relazione	<p>Sono attualmente presenti nell'albo 643 iscritti che, pur avendo superato da tempo il corso-concorso, non hanno mai assunto servizio. È evidente che la circostanza si sia determinata per l'assenza di interesse degli iscritti e non certo per la mancanza di opportunità. Introdurre un termine di decadenza potrebbe indurre chi non abbia ancora deciso, ad intraprendere la professione. Resta comunque l'anomalia di pagare una borsa di studio per una formazione non utilizzata nell'interesse degli enti locali.</p>
Misura n.3	Intervento normativo proposto
<p>Revisione sistema di classificazione delle sedi di segreteria</p>	<p>All'art.10 del DPR 465/97 sono aggiunti i commi 1 bis ed 1 ter : <i>"1 bis - La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici. 1 ter - I segretari comunali titolari di sede convenzionata da</i></p>



	<i>riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore "</i>
Relazione	<p>Il regime giuridico delle convenzioni di segreteria da sempre utilizzato è stato stravolto dall'intervento del Ministero dell'Interno che, con la circolare n.485 del 24 marzo 2015, ha ribaltato il criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata.</p> <p>Storicamente la sede di segreteria convenzionata (prima del 1990 consorziata) è stata classificata sulla base della sommatoria degli abitanti; improvvisamente ed alla luce di non meglio precisati "recenti sviluppi interpretativi", il ministero ha cambiato orientamento e disposto che la classificazione della sede segua il comune capofila. Da ciò la conseguenza che, accorpando più enti di diversa complessità organizzativa, al segretario spetterà la retribuzione corrispondente all'ente individuato "allo scopo" come capofila, anche se per assurdo il più piccolo.</p> <p>Questa situazione determina una sproporzione tra la retribuzione percepita dal segretario e la complessità organizzativa che questi si trova ad affrontare, della cui costituzionalità si potrebbe anche dubitare alla luce dell'art.36.</p> <p>Ripristinare il criterio della sommatoria consentirebbe di riconoscere ai segretari che operano in sede convenzionata un trattamento economico correlato alla complessità dell'organizzazione che devono presidiare</p>
Misura n.4	Intervento normativo proposto
Svincolare la spesa del segretario dai limiti della spesa di personale	<p>All'art.15 del DPR 465/1997 è inserito dopo il comma 1 il seguente comma 1 bis:</p> <p><i>"1 bis. La spesa per il trattamento economico del segretario, tabellare e accessorio, è esclusa dai limiti della spesa di personale dell'ente in cui presta servizio, attualmente definiti dai commi 557 e 562 dell'art.1della Legge 296/ 2006 e dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs. 75/2017"</i></p>
Relazione	<p>La prolungata carenza di segretari in molti piccoli enti ha ridotto la spesa di personale entro limiti che non consentono più di assumere un segretario o di convenzionarne il servizio anche in presenza di iscritti all'albo interessati a prendere servizio. Qualora la spesa per il trattamento economico del segretario non venga esclusa dal calcolo del tetto di spesa per il personale, è ad oggi nei fatti impossibile per molti comuni, soprattutto piccoli, addivenire alla nomina di un segretario; ciò induce gli enti a stipulare convenzioni con un ridottissimo numero di ore, impedendo la funzionalità del servizio e rendendo molto difficile la copertura di sedi convenzionate che associano un numero elevato di comuni, in quanto i titolari di tali sedi sarebbero esposti a carichi di lavoro non sostenibili, oltrechè, spesso, a spostamenti estremamente onerosi da una sede all'altra dei comuni convenzionati</p>
Misura n.5	Intervento normativo proposto
Maggiore flessibilità nella assegnazione delle sedi di segreteria -1	<p>All'Art.11 comma 7 del DPR 465/1997 le parole <i>"qualora sia stato collocato in disponibilità"</i> sono soppresse.</p>



Relazione	Posto che spetta al sindaco il potere di nomina del segretario e che la differenza retributiva che sussiste tra segretari di classe quarta e terza può avere un effetto nullo sul bilancio dell'ente, per effetto delle diverse articolazioni orarie che può avere il convenzionamento, la soppressione del vincolo consente maggiore flessibilità nell'utilizzo dei segretari e quindi anche i sindaci dei comuni di classe 4 potranno nominare segretari di fascia superiore.
Misura n.6	Intervento normativo proposto
Maggiore flessibilità nella assegnazione delle sedi di segreteria - 2	All'art.14 comma 1 del DPR 465/1997 le parole <i>"fino all'introduzione di una diversa disciplina"</i> sono soppresse. All'art.14 del DPR 465/199 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1 bis: <i>"L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C "</i>
Relazione	La soppressione del periodo ha l'obiettivo di abrogare con effetto immediato la disciplina del C.C.N.L. laddove impone che l'accesso alle sedi di classe terza sia preceduta dalla frequenza del corso di abilitazione, che resta invece necessario per accedere alle sedi con più di 10.000 abitanti. Anche questa modifica normativa mira a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle sedi di segreteria, senza peraltro penalizzare la professionalità dei segretari. Si ritiene infatti che la complessità organizzativa delle sedi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sia sostanzialmente omogenea e che solo oltre tale soglia demografica sia necessaria un adeguato percorso di formazione professionale.
Misura n.7	Intervento normativo proposto
Rimborso spese di viaggio per scavalchi	Art.7 Rimborso spese viaggio per incarichi a scavalco <i>L'art. 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei i comuni con meno di 3.000 abitanti</i>
Relazione	Giacché per l'attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza non vi è l'obbligo della corrispondenza tra la fascia del segretario e la classe della sede, al fine di accrescere la disponibilità dei segretari titolari di sede ad accettare incarichi di reggenza a scavalco anche in comuni geograficamente svantaggiati, bisognerebbe ammettere il rimborso delle spese di viaggio ai segretari che utilizzano il mezzo proprio
Misura n.8	Intervento normativo proposto
Speciale corso per gli idonei del Coa3	Art. 8 Corso speciale per gli idonei del Coa3 <i>"1.Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 di cui al DPR n. 465/1997, ed in attuazione della deliberazione della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 109 del 21.07.2010, il Ministero dell'Interno, già Agenzia Autonoma per la</i>



	<p>gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ammette gli idonei risultanti dalla graduatoria del COA 3 per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso – concorso, pubblicato su G.U.R.I n. 19 del 6 marzo 2007, a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di mesi 6 con tirocinio di mesi 3 presso gli Enti Locali, per una spesa complessiva da porre nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'ex Agenzia, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'art. 98 del d. lgs. 267/2000, nella prima fascia professionale.</p> <p>2. Per il periodo di durata dell'attività formativa e pratica di cui al comma 1 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni.”</p>
Relazione	<p>Poiché nel Corso-concorso bandito nel 2007 erano presenti idonei a cui non è stato consentito di partecipare al corso di formazione e che a tutt'oggi chiedono di partecipare per accedere all'Albo, sebbene il tempo trascorso dall'approvazione delle graduatorie sia rilevante, la frequenza obbligatoria del corso di formazione potrebbe comunque colmare quel gap di preparazione che il tempo trascorso non consentirebbe di assicurare .</p>

Misura n.9	Intervento normativo proposto
Accelerazione termini procedure concorsuali	L'art.13 comma 2 del DPR 465/1995 è modificato come segue: <i>“2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di sei mesi, seguito da tirocinio pratico di tre mesi presso uno o piu' comuni. “</i>
Relazione	Si pone la necessità di accelerare al più presto le procedure di immissione in carriera dei segretari comunali, rispetto ai tempi previsti dal DPR rispettivamente di 18 e 6 mesi
Misura n.10	Intervento normativo proposto
Obbligo di permanenza nella regione di assegnazione	Dopo il comma 9 dell'art.13 del DPR 465/1997 è inserito il seguente comma 9 bis: <i>“9 bis - I segretari comunali hanno l'obbligo di permanenza nella sezione regionale dell'Albo di prima assegnazione per 5 anni dall'assunzione in servizio”</i>
Relazione	Occorre garantire continuità di servizio alle regioni che oggi segnalano le maggiori carenze, fermo restando che la determinazione sia fatta con correttezza e tenendo conto delle concrete possibilità delle sedi vacanti di consentire l'assorbimento degli iscritti .

